

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI CONTINUITA' PROFESSIONALE PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA

ART. 1 - Esercizio della libera professione con carattere di continuità - Professionalità a regime

Possiedono i requisiti di esercizio della libera professione con carattere di continuità - ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie - gli iscritti all'Albo dei geometri che a decorrere dal 1° gennaio 1992 si trovino in entrambe le seguenti condizioni:

1 - Possessori di partita I.V.A., come precisata nel seguente art. 12, per l'esercizio della libera professione svolto con continuità, in forma singola od associata.

2 - Possessori di un reddito professionale o di un volume d'affari I.V.A. come precisati nel successivo art. 12, delle seguenti entità minime nell'anno 1992:

a - Reddito professionale imponibile £. 6.000.000

b - Volume d'affari professionale I.V.A. £. 8.000.000

Per gli anni successivi al 1992 il reddito ed il volume d'affari professionali minimi vanno rivalutati come previsti al successivo art. 5.

La Cassa può richiedere dichiarazioni o questionari e può esperire accertamenti, ai sensi dell'art 46 del Regolamento sulla contribuzione, al fine di verificare che il reddito e volume d'affari comunicati siano di natura libero professionale con carattere di continuità come precisato al seguente art. 12 .

ART. 2 - Esercizio della libera professione con carattere di continuità - Nuovi iscritti

Nei confronti degli iscritti per la prima volta alla Cassa, ai sensi del seguente art. 10, in età inferiore ai 30 anni il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, per l'anno di iscrizione e per i successivi 4 anni, è soddisfatto dalla sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:

1 - Possessori di partita I.V.A. come precisata al seguente art. 12.

2- Possessori di un reddito professionale o di un volume d'affari I.V.A. come precisati al seguente art. 12, maggiore di zero (per almeno uno dei cinque anni).

Le medesime disposizioni si applicano, per l'anno di iscrizione e per i successivi due anni, nei confronti degli iscritti all'Albo che si iscrivono per la prima volta alla Cassa in età non inferiore ai 30 anni compiuti.

Nei confronti degli iscritti per la prima volta alla Cassa fra il 30 agosto 1990 e 31 dicembre 1991 i periodi complessivi di 5 e di 3 anni previsti rispettivamente dal primo e dal secondo comma del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1992.

ART. 3 - Esercizio della libera professione con carattere di continuità - Casi particolari

Da parte degli iscritti alla Cassa che abbiano superato il 60.mo anno di età o le 25 annualità di continuata professionalità accertate dalla Cassa e da parte degli iscritti pensionati di vecchiaia o di invalidità il requisito della continuità professionale è assolto con il possesso della partita I.V.A. come precisata al seguente art. 12.

Nei confronti delle puerpere quanto previsto dal comma precedente si applica per l'anno del parto e per quello successivo.

ART. 4 - Esercizio della libera professione con carattere di continuità - Periodi progressi

Non possiedono i requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 3, nono comma, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, gli iscritti alla Cassa alla data del 29/8/1990 che non possedevano entrambe le seguenti condizioni:

1 - Intestazione, alla data del 29 agosto 1990, di partita I.V.A. come precisata al successivo art. 12.

2- Reddito professionale o volume d'affari, come precisati al successivo art. 12, non inferiori, nell'anno 1990, rispettivamente a £. 4.500.000 od a £. 6.000.000

ART. 5 - Esercizio della libera professione con carattere di continuità - Rivalutazione dei redditi e dei volumi d'affari I.V.A.

Per gli anni successivi al 1992 il reddito ed il volume d'affari I.V.A. di cui all'art. 1 punto 2 sono rivalutati secondo l'intera variazione dell'indice ISTAT - come previsto dagli articoli 24, primo comma e 25, primo comma, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza - prendendo base l'indice dell'anno 1991 ed operando gli arrotondamenti alle lire 100.000 più vicine come previsto dal terzo comma del citato art. 25.

Al calcolo di tali rivalutazioni provvede con propria delibera il Consiglio di Amministrazione della Cassa.

ART. 6 - Accertamenti dei requisiti di professionalità - Modalità di accertamento

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3, la Giunta Esecutiva della Cassa provvede ad accertare i requisiti di continuità professionale degli iscritti all'Albo, ogni cinque anni, secondo le seguenti modalità:

1 - La Giunta Esecutiva in ordine al requisito di cui all'art. 1, punto 2, riconosce la efficacia dell'intero quinquennio di iscrizione alla Cassa ove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a - la sommatoria dei redditi professionali, come indicati al successivo art. 12, prodotti dall'iscritto nel quinquennio oggetto di accertamento è pari o superiore alla sommatoria dell'importo minimo di cui all'art. 1 punto "2" lettera "a" rivalutato fino ai corrispondenti 5 anni in conformità al precedente art. 5;

b - la sommatoria dei volumi d'affari ai fini I.V.A., come individuati al successivo art. 12, conseguiti dall'iscritto nel quinquennio oggetto dell'accertamento, è pari o superiore alla sommatoria dell'importo minimo di cui all'art. 1 punto "2" lettera "b" rivalutato fino ai corrispondenti 5 anni in conformità al precedente art. 5.

2 - Ove non si verifichi nessuna delle due ipotesi di cui al precedente punto 1 la Giunta riconosce la efficacia della iscrizione alla Cassa solo per quegli anni del quinquennio oggetto dell'accertamento in cui oltre al possesso della partita I.V.A. si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a - reddito professionale prodotto dall'iscritto, come individuato al successivo art. 12, è pari o superiore all'importo minimo di cui all'art. 1 punto "2" lettera "a" rivalutato fino all'anno di produzione del reddito in conformità al precedente art. 5;

b - il volume d'affari ai fini I.V.A. come individuato al successivo art. 12, è pari o superiore all'importo minimo di cui all'art. 1, punto "2" lettera "b" rivalutato fino all'anno di conseguimento del volume d'affari in conformità al precedente art. 5.

Quando un evento (maturazione della pensione di inabilità, di invalidità, o indiretta) delimiti un periodo temporale inferiore al quinquennio, l'accertamento dei requisiti di continuità professionale, per gli anni precedenti, inferiore ai cinque, è limitato alla verifica della sussistenza della partita I.V.A. come individuata al successivo art. 12 deve applicarsi in tutti i casi in cui tale fatto si verifichi ivi comprese la pensione di anzianità o di vecchiaia, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 3, 1° comma. L'inciso tra parentesi (maturazione della pensione di inabilità, di invalidità o indiretta) deve intendersi espresso a puro titolo esemplificativo e non delimitativo delle fattispecie rientranti nella disposizione.

Quanto sopra fermo restando il disposto dell'art. 7.

In caso di cancellazione dalla Cassa prima del decorso del quinquennio, con successiva reiscrizione o richiesta di ricongiunzione presso altro istituto previdenziale, la verifica, con i criteri di cui al primo comma (punti 1 e 2), verrà limitata alle annualità, inferiori a cinque, intercorrenti fra l'ultimo anno oggetto di accertamento e l'anno di cancellazione. Tale verifica verrà effettuata al momento della reiscrizione alla Cassa o della richiesta di ricongiunzione.

Il requisito del possesso della partita I.V.A. non è richiesto per i geometri residenti nel comune di Campione d'Italia e in quello di Livigno.

ART. 7 - Accertamenti dei requisiti di professionalità - Iscritti non soggetti all'accertamento

Non è effettuabile l'accertamento dei requisiti di professionalità, conformemente ai presenti criteri, nei riguardi degli:

1 - iscritti alla Cassa alla data del 29 agosto 1990 che non possedendo i requisiti di esercizio della libera professione con carattere di continuità, come indicati al precedente art. 4 e abbiano chiesto di

proseguire nella iscrizione alla Cassa con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 3, nono comma, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie.

2 - iscritti alla Cassa alla data del 29 agosto 1990 che possedendo a tale data i requisiti di professionalità (desumibili dall'applicazione del precedente art. 4) non erano facoltizzati a chiedere di proseguire nella iscrizione;

3 - iscritti alla Cassa che fruiscono delle disposizioni previste dall'art. 3, quinto comma, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, per i quali non è richiesto il requisito della continuità dell'esercizio della libera professione.

ART. 8 - Accertamenti dei requisiti di professionalità - Iscritti soggetti all'accertamento

Sono assoggettati all'accertamento quinquennale dei requisiti di professionalità ed alla relativa declaratoria di inefficacia gli iscritti alla Cassa alla data del 29 agosto 1990 che NON possedendo a tale data i requisiti di esercizio della libera professione con carattere di continuità, come indicato al precedente art. 4, NON abbiano chiesto di proseguire nella iscrizione con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 3, nono comma, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, nonchè gli iscritti alla Cassa in data successiva al 29 agosto 1990 purchè non si trovino nelle condizioni di cui al punto 3 del precedente articolo 7.

ART. 9 - Accertamenti dei requisiti di professionalità - Tempi degli accertamenti

La Giunta Esecutiva procede alla verifica della efficacia della iscrizione alla Cassa ogni cinque anni.

La prima verifica, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 8 punto 1 e nei confronti degli iscritti o reinscritti alla Cassa nel periodo intercorrente fra il 30 agosto 1990 ed il 31 dicembre 1991, sarà effettuata dopo il ricevimento, da parte della Cassa, del modello di comunicazione dei redditi e volume d'affari conseguiti nell'anno 1996 (mod. 17/97).

La prima verifica nei confronti degli iscritti o reinscritti alla Cassa in data successiva al 31 dicembre 1991 sarà effettuata dopo il ricevimento da parte della Cassa del modello di comunicazione dei redditi e volume d'affari conseguiti nel quarto anno successivo a quello di iscrizione o reinscrizione.

Resta salva la prima verifica triennale prevista dal secondo comma del precedente articolo 2.

ART. 10 - Accertamenti dei requisiti di professionalità - Nuove iscrizioni alla Cassa

A decorrere dal 1° gennaio 1992 possono chiedere la iscrizione alla Cassa o sono iscritti d'ufficio alla stessa, alla forma obbligatoria, ai sensi dell'art' 3, primo comma, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, gli iscritti all'Albo dei geometri che possiedono la partita I.V.A. come precisato al successivo articolo 12.

Il medesimo requisito è richiesto per le nuove iscrizioni alla forma facoltativa della Cassa - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie - degli iscritti all'Albo dei geometri iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività svolta precedentemente .

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 gli iscritti all'Albo dei geometri, residenti nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno, possono chiedere la iscrizione alla Cassa anche se privi di partita I.V.A. fermo restando la necessità della redditività minima in sede di accertamento dei requisiti dell'esercizio della libera professione. Gli stessi per ottenere la iscrizione devono presentare alla Cassa dichiarazione di inizio dell'attività professionale con impegno ad applicare la maggiorazione prevista dall'art. 2 del Regolamento sulla contribuzione sugli importi di tutte le fatture concernenti l'attività professionale anche se non assoggettate ad I.V.A..

ART. 11 - Accertamenti dei requisiti di professionalità - Cancellazione dalla Cassa

La cancellazione dalla Cassa per mancanza del presupposto di base della continuità professionale può avvenire, su istanza dell'interessato, allorchè l'iscritto alla forma obbligatoria o a quella facoltativa non sia più possessore di partita I.V.A. come precisata al seguente articolo 12.

La perdita della partita I.V.A. o comunque dei requisiti di professionalità da parte dell'iscritto alla Cassa comporta la dichiarazione di inefficacia, agli effetti dell'anzianità di iscrizione, dei periodi per i quali detta continuità non risulti dimostrata - ai sensi dell'art. 3, commi sesto e settimo, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie - ma non la cancellazione d'ufficio dalla Cassa.

ART. 12 - Accertamenti dei requisiti di professionalità - Redditi, volumi d'affari e partita I.V.A.

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri:

- Per reddito si intende quello imponibile derivante dall'attività libera professionale denunciato ai fini IRPEF con mod. 740 nel quadro E o nel quadro H (studi associati) con riferimento all'anno di produzione dello stesso.

Non si considera il reddito occasionale anche se professionale (riportato nel quadro L 10 della denuncia IRPEF).

I riferimenti ai quadri del mod. 740, varieranno in relazione ad eventuali nuove individuazioni dei quadri stessi ai fini fiscali.

- Per volume d'affari si intende quello professionale denunciato agli uffici I.V.A. nell'anno successivo a quello di conseguimento. In caso di partecipazione a studio associato il volume d'affari dell'iscritto è dato dalla sommatoria della quota parte del volume d'affari dello studio associato più il volume d'affari dell'eventuale partita I.V.A. personale, se relativa a libera professione.

- Il reddito professionale si riferisce all'anno di produzione dello stesso ed il volume d'affari I.V.A. si riferisce all'anno del conseguimento del medesimo.

- Per partita I.V.A. si intende quella relativa all'esercizio della libera professione con carattere di continuità, intestata all'iscritto o ad uno studio associato di cui l'iscritto sia contitolare.

ART. 13 - Accertamenti dei requisiti di professionalità - Deroghe

In presenza di situazioni documentate che comportino una forzata inattività professionale dovuta a cause di forza maggiore (eventi straordinari di carattere generale e notorio, danni fisici, malattie temporanee ecc.) non invalidanti o inabilitanti, il Consiglio di Amministrazione della Cassa è autorizzato a riconoscere deroga in ordine alla parametrizzazione dei redditi e dei volumi d'affari in favore dell'iscritto il quale ne faccia motivata richiesta, ma per un periodo che non ecceda complessivamente i tre anni.

ART. 14 - Disposizioni finali

Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.